

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-292 del 19/01/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C. per l'impianto destinato ad attività di trattamenti superficiali di materiali metallici - cromatura e galvanotecnica, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/m-n, c.a.p. 40013.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-299 del 18/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C.** per l'impianto destinato ad attività di trattamenti superficiali di materiali metallici - cromatura e galvanotecnica, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/m-n, c.a.p. 40013.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C.** (C.F. e P.IVA 00899980379) per l'impianto destinato ad attività di trattamenti superficiali di materiali metallici - cromatura e galvanotecnica, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/m-n, c.a.p. 40013, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose** (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna).
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C.** (C.F. e P.IVA 00899980379) con sede legale in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n.60/m-n, c.a.p.40013, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Bruno Ferri, in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 02/07/2014 al P.G. n. 16922 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 17440 del 07/07/2014 (pratica SUAP n. 22500/16230/2014 SN), pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 07/07/2014 al P.G.n°108191, ha trasmesso all'Autorità ed ai soggetti competenti la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti;
- La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n°114191 del 18/07/2014 fasc.11.19/357/2014 ha comunicato la presa d'atto dell'avvio del procedimento specificando i pareri attesi dai vari soggetti competenti;
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 22370 del 21/08/2014 (pratica SUAP n.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- 22500/16230/2014 SN), pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 22/08/2014 al P.G.n°125708, ha trasmesso il parere urbanistico/edilizio favorevole del Comune di Castel Maggiore relativo alla matrice emissioni in atmosfera;
- Dal 01/01/2015 la pratica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in atti al fascicolo 11.4.5/357/2014 della Provincia di Bologna è confluite per trasferimento di competenze alla Città metropolitana di Bologna al fascicolo 11.4.5/147/2015;
 - L'ARPA - Distretto Urbano, con nota del 20/01/2015 PGBO/2015/747 e con nota del 21/01/2015 PGBO/2015/837 pervenute agli atti della Città metropolitana di Bologna rispettivamente al P.G.n°7234 ed al P.G.n°7210 del 22/01/2015 fascicolo 11.4.5/147/2015, ha richiesto documentazione integrativa sia per la matrice scarico di acque reflue sia per la matrice emissioni in atmosfera;
 - La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°18680 del 13/02/2015 ha comunicato al SUAP dell'Unione Reno Galliera la necessità di sospendere il procedimento per acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali a carico del richiedente;
 - Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 7212 del 26/02/2015 (pratica SUAP n. 22500/16230/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 27/02/2015 al P.G.n°25476, ha trasmesso all'Autorità ed ai soggetti competenti la Relazione tecnica integrativa presentata dal richiedente;
 - L'ARPA - Distretto Territoriale di Bologna, con nota del 13/03/2015 PGBO/2015/3481 pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna al P.G.n°34896 del 17/03/2015 fascicolo 11.4.5/147/2015, ha evidenziato che quanto presentato dal richiedente e trasmesso dal SUAP non corrisponde alla documentazione integrativa richiesta che pertanto risulta ancora disattesa;
 - La Città metropolitana di Bologna con proprie note P.G.n°44393 e P.G.n°44394 del 02/04/2015, vista la nota di Arpa Distretto Urbano e rilevato scaduto il termine di legge per la presentazione delle integrazioni documentali a carico del richiedente, ha richiesto a SUAP dell'Unione Reno Galliera l'emissione di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ha condiviso con gli altri soggetti competenti la situazione amministrativa relativa agli scarichi del Condominio Lirone n.60/M-N al quale risulta appartenere anche lo stabilimento della ditta F.G.R. s.n.c.;
 - Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 15471 del 28/04/2015 (pratica SUAP n. 22500/16230/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 29/04/2015 al P.G.n°56749, ha comunicato, considerato che il richiedente è venuto a conoscenza del parere sospensivo di Arpa solo in data 26/03/2015 e ha presentato al Suap una prima integrazione documentale in data 25/04/2015 al P.G.n°15235, la necessità di ulteriori integrazioni e la concessione al richiedente una proroga fino al 28/05/2015 per la loro presentazione per completare quanto richiesto da Arpa Distretto Urbano con parere sospensivo PGBO/2015/747 del 20/01/2015;
 - Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 22678 del 04/06/2015 (pratica SUAP n.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

22500/16230/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 04/06/2015 al P.G.n°73227, ha trasmesso ai soggetti competenti la ulteriore documentazione integrativa presentata dal richiedente per la matrice scarichi di acque reflue e per la matrice emissioni in atmosfera prendendo anche atto della parallela richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Condominio di via Lirone n.60/H-N;

- In seguito al passaggio di competenze amministrative dalla Città metropolitana di Bologna ad Arpae Sac di Bologna, Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione acquisita dagli atti della Città metropolitana di Bologna, ha provveduto in data 20/04/2017 ad attivare specifica **Pratica SINADOC 12448/2017**, sulla quale proseguire l'istruttoria di competenza.
- L'ARPAE - Distretto Bologna, con nota del 21/09/2017 PGBO/2017/2193 ha redatto la Relazione Tecnica di supporto all'Autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue e per la matrice emissioni in atmosfera;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione presentata, i pareri pervenuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarico di acque reflue, con prescrizioni di verifiche tecniche e/o adeguamenti tecnologici, da attuarsi a cura del Titolare dell'AUA entro 120 giorni dal rilascio del presente atto (vedi Allegato A ed Allegato B) e per la matrice emissioni in atmosfera. Trattandosi di procedimento amministrativo attivato prima del 01/01/2016 non risultano dovuti oneri istruttori ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 18/01/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C.
trattamenti superficiali di materiali metallici – cromatura e galvanotecnica
Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/m-n c.a.p. 40013

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico, nello Scolo Bondanello (Consorzio della Bonifica Renana), di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 108 del D.Lgs. 152/2006) provenienti dai lavaggi delle vasche di preparazione e di trattamento del ciclo galvanico.

Le acque reflue industriali provenienti dai lavaggi delle vasche di preparazione e di trattamento del ciclo galvanico, sono preventivamente trattate in un impianto chimico-fisico.

I fanghi che si producono all'interno dell'impianto di depurazione, in particolare del decantatore lamellare, vengono smaltiti come rifiuto e vengono direttamente stoccati nello stesso contenitore.

Altri scarichi ed immissioni

- Una immissione diretta nello Scolo Bondanello di acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell'impianto F.G.R. s.n.c. non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006. L'immissione deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive del Consorzio della Bonifica Renana, ente gestore del corpo idrico ricettore;
- Le seguenti immissioni nelle reti fognarie del "Condominio di Via Lirone n.60/H-N" (gli scarichi delle reti fognarie condominiali sono autorizzati con specifico provvedimento AUA rilasciato al Condominio):
 - uno scarico di acque reflue domestiche nella rete separata fognaria condominiale separate acque nere.
 - uno scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne dell'impianto F.G.R. s.n.c. nella rete condominiale separate acque bianche dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

1. Visto il parere di ARPAE Distretto Urbano PGB0/2017/21931 del 21/09/2017 che richiama quanto già prescritto per la matrice scarico di acque reflue in acque superficiali nel provvedimento A.U.A. rilasciato al Condominio di Via Lirone n.60/H-N (provvedimento AUA adottato da Arpae Sac di Bologna con Det-Amb-2017-4632 del 04/09/2017 rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con P.G.n°50274 del 04/10/2017), lo scarico (S1) delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose originato dall'impianto F.G.R. s.n.c. **può rimanere provvisoriamente attivo** in acque superficiali **nel rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n° 43548 del 20/03/2012 CL 11.4.5/217/2011** e riportate nei successivi punti dal 2. al 6. **Qualora si determini l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque reflue originate dalle reti fognarie condominiali** anche lo scarico S1 dell'impianto F.G.R. s.n.c. **dovrà, conseguentemente, essere collettato alla pubblica fognatura** in tempi e modalità da concordare, insieme al Condominio di Via Lirone n.60/H-N, con il Comune di Castel Maggiore e con Hera Spa (Gestore del Servizio Idrico Integrato);
2. Lo scarico delle acque reflue industriali contenente sostanze pericolose deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali: PH, Solidi sospesi Totali, COD, Boro, Cromo Totale, CrIV, Ferro, Nichel, Piombo, Zinco, Cadmio, Solfati, Cianuri e Tensioattivi Totali. Il punto di misurazione dello scarico è fissato subito a monte dell'immissione nello scolo consorziale Bondanello come indicato nella documentazione tecnica di riferimento. **I certificati analitici di autocontrollo devono essere conservati presso lo stabilimento, resi disponibili a richiesta degli organi di controllo ed inviati tempestivamente alle strutture Arpae competenti (Sac di Bologna e Distretto Urbano) ;**
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano mantenuti conformi a quanto dichiarato con gli elaborati tecnici di riferimento in atti dell'Autorità competente;
 - i pozzetti di ispezione e campionamento siano conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 e tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - l'impianto di depurazione delle acque reflue sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata

- idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- l'impianto di depurazione sia provvisto di un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto stesso e che provveda alla chiusura dello scarico nel corpo idrico ricettore;
 - lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o trattamento delle acque;
 5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;
 6. Tutte le immissioni nello Scolo Bondanello riconducibili alla titolarità della ditta F.G.R. s.n.c. sono soggette alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate anche in futuro dal Consorzio della Bonifica Renana con riferimento alla concessione/parere Prot.6652 del 25/09/2003 e ss.mm.ii

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°43548 del 20/03/2012 CL 11.4.5/217/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 12448/2017

Documento redatto in data 18/01/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.N.C.
trattamenti superficiali di materiali metallici – cromatura e galvanotecnica
Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/m-n c.a.p. 40013

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamenti superficiali di materiali metallici cromatura e galvanotecnica svolta dalla società F.G.R. Snc di Ferri Bruno & C nello stabilimento ubicato in Castel Maggiore, via Lirone n° 60/m-n, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società F.G.R. Snc di Ferri Bruno & C è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ASPIRAZIONI GALVANICHE

Portata massima	8700	Nm ³ /h
Altezza minima	9.50	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali	2	mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali	5	mg/Nm ³
Fosfati (espresi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Acido cloridrico	5	mg/Nm ³
Metalli totali	5	mg/Nm ³
Cromo VI	0,5	mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2	mg/Nm ³
Nichel e suoi composti	1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: colonna di assorbimento

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: MOLATURA

Portata massima	4200	m ³ /h
Altezza minima	9.50	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;

Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;

NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);

Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. Non dovrà essere superato il volume complessivo delle vasche di lavorazione pari a 30 m³; dovrà essere conservato presso l'impianto il lay out aggiornato relativo alla configurazione del ciclo produttivo e delle vasche di trattamento da fornire agli organi di controllo.
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società F.G.R. Snc di Ferri Bruno &C dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1 ed annuale per il punto di emissione E2. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F.G.R. Snc di Ferri Bruno &C, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Pratica Sinadoc 12448/2017

Documento redatto in data 18/01/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.